



*Ministero della Salute*

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0000126-P-08/01/2021

F. l. a. a/2021/1571



422388347

All'Ufficio del Commissario ad  
acta per l'attuazione del Piano di  
rientro dai disavanzi del servizio  
sanitario della Regione Calabria

E, p.c.,  
Ministero dell'economia e delle  
finanze  
Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato  
Ispettorato Generale per la Spesa  
Sociale

Direzione generale della  
programmazione sanitaria

Segreteria tecnica del Ministro

Ufficio di Gabinetto  
*Loro Sedi*

**OGGETTO:** Attivazione Piano Covid e Piano Vaccinale

Si fa riferimento alla nota di codesto Ufficio, del 7 gennaio 2021, prot. 4340, concernente le richieste afferenti all'oggetto.

In particolare, il Commissario *ad acta* chiede di conoscere la posizione dello scrivente Ministero, circa l'intendimento del medesimo di:

- a) *"dovere assumere le funzioni di Soggetto attuatore di cui all'articolo 1, comma 1, OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020 e, di conseguenza, demandare le funzioni di soggetto delegato alla attuazione del Piano Covid e del redigendo piano di vaccinazioni all'attuale Direttore generale del dipartimento regionale della Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, che attuerà il piano di vaccinazione attraverso il direttore di settore competente, più precisamente quello preposto l'attività di prevenzione, opportunamente dal medesimo coordinato";*

- b) *“assumere contezza di tutta l’attività sino ad oggi svolta dai delegati del Soggetto attuatore, con dettagliato rendiconto di ogni somma resa disponibile dalla Regione e con opportuna rendicontazione della relativa spesa”.*

Al riguardo, si rileva che la questione concernente la competenza in relazione alla predisposizione del Programma Operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19, già sottoposta allo scrivente Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze dalla precedente struttura commissariale, è stata affrontata e risolta con il parere 202-P del 27 ottobre 2020, reso dai predetti Ministeri nell’ambito della procedura di affiancamento dei piani di rientro, al quale si rimanda integralmente e che si allega per pronto riferimento.

In particolare, il citato parere reca le seguenti conclusioni: *“In considerazione di quanto sopra, non vi è alcun dubbio, pertanto, che il potere-dovere di predisporre i Piani di riorganizzazione di cui in premessa, come pure di predisporre e adottare il Programma Operativo per la gestione dell’emergenza COVID-19 che racchiude tutti gli interventi adottati e da adottarsi per l’emergenza Covid con riferimento alla programmazione sanitaria regionale, nelle Regioni sottoposte a piano di rientro e commissariate ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, compete esclusivamente alla struttura commissariale, rientrando negli “atti organizzativi e gestionali” che la normativa richiamata riserva in via esclusiva al Commissario ad acta designato e si ricorda che la struttura regionale è di supporto alla struttura commissariale”.*

Quanto precede sgombra il campo da qualsiasi equivoco concernente il soggetto deputato alla predisposizione e adozione del Programma Operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Tale conclusione era stata anticipata nel verbale della riunione dell’8 e 9 ottobre 2020 del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ove si legge:

*“Tavolo e Comitato, pertanto, ribadiscono che nelle regioni sottoposte a piano di rientro e commissariate, il potere-dovere di predisporre e adottare il programma operativo covid-19, compete esclusivamente alla struttura commissariale, rientrando negli “atti organizzativi e gestionali” che la normativa richiamata riserva in via esclusiva al commissario ad acta designato. Si invita, pertanto, la struttura commissariale a trasmettere, con ogni sollecitudine, il Programma Operativo per la gestione dell’emergenza COVID-19”.*

Ad ulteriore riprova di quanto sopra esposto, si rileva che il d.l. 150/2020, convertito, con modifiche, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, prevede espressamente all’articolo 3, comma 2, che il *“Commissario ad acta adotta, nel termine di trenta giorni, il programma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19 previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,(...)”.*

Sulla base di quanto sopra riportato, si conferma che nella categoria degli *“atti organizzativi e gestionali”* rientra sicuramente anche il piano vaccinale, alla cui predisposizione deve, dunque, provvedere la struttura commissariale.

A tal fine, si richiama l’articolo 1, commi 457 e 458, della legge 30 dicembre 2020 n.178 secondo cui: *“457. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare*

**il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale. 458. Il piano di cui al comma 457 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 457 a 467, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie”.**

Il riferimento ivi contenuto alle “regioni” quali soggetti preposti all’attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 deve pertanto intendersi come riferito in via esclusiva, per le ragioni esposte e qui ribadite, al commissario *ad acta* per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria.

Tanto si rappresenta per le determinazioni di codesto Ufficio.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Cons. Lida Monteferrante)

